



Guida

Aiuti finanziari per progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con disabilità

La Confederazione può sostenere finanziariamente progetti che promuovono l'uguaglianza tra persone con e senza disabilità. Le condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare degli aiuti finanziari sono fissate nella legge sui disabili (art. 14, 16 e 17 LDis; RS 151.3) e nella pertinente ordinanza (art. 16–18 ODis; RS 151.31).

Le domande di aiuto finanziario possono essere prese in considerazione soltanto se la documentazione è **completa** e presentata **entro i termini** all'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD).

Il prossimo termine per la presentazione delle domande è pubblicato sul sito Internet dell'UFPD (www.ufpd.ch → Aiuti finanziari → Desiderate un sostegno per il vostro progetto? → Termini per la presentazione).

Tutte le domande devono essere presentate sul portale «eSussidi» (esub.admin.ch). Le domande sono considerate complete se comprendono:

- il modulo di domanda → *da compilare direttamente in «eSussidi»*

e i seguenti documenti da caricare in «eSussidi»:

- il modello di efficacia;
- lo scadenziario;
- il piano di valutazione;
- lo statuto (per le associazioni) o l'atto di fondazione (per le fondazioni) oppure l'estratto del registro di commercio (per le imprese);
- il preventivo dettagliato (entrate e uscite) → *da caricare o compilare in «eSussidi»*;
- altri allegati.

Nel seguito è spiegato per quali ambiti tematici possono essere concessi aiuti finanziari, quali condizioni formali devono essere soddisfatte affinché le domande possano essere prese in considerazione e quali criteri vengono applicati nella valutazione dei progetti.

1. Ambiti tematici

Conformemente a quanto previsto dalla LDis, la Confederazione può concedere aiuti finanziari per programmi d'integrazione o di promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità, per progetti pilota d'integrazione professionale e per provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.

Non possono essere accordati aiuti finanziari per provvedimenti edili.

1.1. Integrazione e pari opportunità delle persone con disabilità

I progetti per migliorare l'integrazione delle persone con disabilità nella società e promuovere le pari opportunità possono essere attuati in diversi ambiti (p. es. lavoro, formazione, alloggio, mobilità o sport).

1.2. Progetti pilota d'integrazione professionale

La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche per progetti pilota d'integrazione professionale complementari ai provvedimenti dell'assicurazione per l'invalidità. Sono possibili progetti che permettono d'integrare le persone con disabilità nei processi di lavoro, che consentono loro di conservare il posto di lavoro, che promuovono lo sviluppo nelle imprese di posti conformi alle loro esigenze o che permettono di sperimentare forme di collaborazione che favoriscono le pari opportunità.

1.3. Provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti

A complemento delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la Confederazione può sostenere finanziariamente provvedimenti cantonali che promuovono l'uso del linguaggio dei segni e del linguaggio parlato nella formazione scolastica e professionale delle persone affette da disturbi del linguaggio o audiolese e le conoscenze linguistiche delle persone ipovedenti. Può inoltre concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni che si occupano di problemi di linguaggio e di comprensione delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.

L'UFPD definisce temi prioritari per garantire un'erogazione mirata degli aiuti finanziari negli ambiti auspicati. Per informazioni sui temi prioritari attualmente perseguiti si rimanda al sito Internet dell'UFPD (www.ufpd.ch → Temi delle pari opportunità).

La concessione di aiuti finanziari secondo la LDis è sussidiaria ad altre disposizioni della Confederazione in materia di sussidio. Per esempio, per i progetti che possono essere sostenuti nel quadro della partecipazione culturale sono prioritari i sussidi dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

2. Condizioni formali

Affinché la domanda possa essere presa in considerazione devono essere soddisfatte le condizioni formali elencate qui di seguito.

2.1. Ente promotore

Gli aiuti finanziari possono essere erogati a organizzazioni e istituzioni attive a livello nazionale o di regione linguistica, a Comuni e a Cantoni. Non possono essere sostenuti progetti interni di organizzazioni a scopo di lucro, privati o imprese.

- Eccezione: possono essere concessi aiuti finanziari alle imprese che presentano domande per progetti pilota d'integrazione professionale.

2.2. Carattere di progetto

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto per progetti. Per progetto s'intende l'attuazione di un'idea con un inizio e una fine ben definiti. Non sono sostenuti progetti la cui realizzazione implica un impegno finanziario considerevole e a lungo termine da parte dell'Amministrazione federale. In altre parole, non possono essere concessi aiuti finanziari né per finanziamenti strutturali o per l'esercizio corrente di un'offerta, né per provvedimenti senza limiti di tempo e senza una conclusione chiara e nemmeno per offerte o misure già in atto o concluse.

2.3. Portata

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto per progetti realizzati in Svizzera e/o destinati alla popolazione residente nel Paese. Non sono sostenuti progetti incentrati unicamente su attività politiche o di lobbismo.

2.4. Mezzi propri

Gli enti promotori sono tenuti a fornire un contributo proprio ragionevole e a impegnarsi nella ricerca di altre fonti di finanziamento (mezzi di terzi). Si precisa che, di norma, i fondi disponibili sono limitati: in generale i contributi della Confederazione ammontano al massimo al 50 per cento dei costi globali.

3. Criteri di valutazione

I progetti sono valutati, tra l'altro, in base alla prova del bisogno, agli effetti previsti, al carattere innovativo del contenuto, al carattere continuativo delle attività o degli effetti e alla trasferibilità del modello.

3.1. Prova del bisogno

È provato che il progetto risponde a un bisogno effettivo?

Una rigorosa analisi del bisogno deve fondarsi su conoscenze aggiornate, studiare le lacune dei servizi già offerti e di progetti analoghi e definire fin dall'inizio i partner con cui collaborare per poter attuare il progetto con successo.

3.2. Efficacia

Il progetto persegue effetti diretti e concreti per le pari opportunità delle persone con disabilità?

Per poter perseguire e misurare un determinato effetto, occorre dapprima definire i destinatari. Un obiettivo persegue effetti concreti se mira a migliorare le conoscenze e le competenze comportamentali dei destinatari o le offerte e le strutture a loro sostegno. Per tutti i progetti è richiesta una valutazione dell'efficacia. Il procedimento di valutazione deve essere descritto al momento della presentazione della domanda.

3.3. Carattere innovativo

Per contenuti, metodi o destinatari, il progetto affronta nuovi aspetti delle pari opportunità?

Un progetto è innovativo se sperimenta nuove vie dell'integrazione di persone con e senza disabilità.

3.4. Carattere continuativo

La prosecuzione delle attività del progetto o dei suoi effetti sono garantiti al di là del periodo di sostegno?

Per carattere continuativo s'intende che gli effetti del progetto permarranno anche dopo la sua conclusione e che la prosecuzione di quanto offerto è garantita sul piano organizzativo e finanziario. Per avere carattere continuativo, un progetto non può essere limitato a un evento unico come un convegno, una conferenza o una presentazione. Inoltre, affinché sia continuativa, l'idea alla base di un progetto deve poter essere integrata in altre offerte e strutture.

3.5. Trasferibilità

Prodotti e risultati del progetto possono essere trasferiti ad altre organizzazioni con pochi adeguamenti?

Il criterio della trasferibilità è applicato a tutte le attività che fanno conoscere e diffondono il progetto, i suoi prodotti e i suoi risultati – quindi anche alle pubbliche relazioni. Per questo

motivo, nella domanda deve essere specificato anche quale materiale informativo è elaborato per i destinatari e in quale forma i risultati sono resi accessibili al pubblico interessato.

Di seguito sono riportate alcune spiegazioni più dettagliate sui casi speciali che possono essere sostenuti soltanto in maniera limitata.

- Concerti o rappresentazioni teatrali cui partecipano artisti con disabilità sono produzioni culturali e, di norma, non soddisfano le condizioni vigenti per la concessione di aiuti finanziari per progetti di promozione delle pari opportunità. Se però, nel quadro di una rappresentazione, s'intendono affrontare nuovi aspetti specifici alle pari opportunità e si prevede una valutazione appropriata dei risultati ottenuti, vi è la possibilità di ottenere un finanziamento.
- Le produzioni cinematografiche, anche quelle cui partecipano persone con disabilità, non soddisfano di norma le condizioni per essere considerate progetti di promozione delle pari opportunità; in tal caso un eventuale sostegno finanziario compete all'UFC. Con gli aiuti finanziari dell'UFPD possono essere sostenuti in via eccezionale provvedimenti che perseguono effetti durevoli per le pari opportunità e che vanno oltre la mera diffusione e promozione del film. Tali provvedimenti devono, ad esempio, rientrare in una campagna di sensibilizzazione di ampia portata indetta dall'organizzazione promotrice.
- Di norma, nemmeno le pubblicazioni che tematizzano la vita o la situazione delle persone con disabilità soddisfano le condizioni vigenti per la concessione di aiuti finanziari per progetti di promozione delle pari opportunità. In casi eccezionali possono tuttavia essere sostenute, segnatamente quando si può dimostrare che costituiscono uno strumento adeguato per realizzare durevolmente le pari opportunità delle persone con disabilità. Inoltre, non devono avere carattere unico, ma integrarsi in un progetto di promozione delle pari opportunità.
- Studi scientifici e progetti di ricerca sono sostenuti soltanto se affrontano un problema concreto e se è garantito che i loro risultati possano essere applicati alla prassi. Per un finanziamento è quindi necessario che un'organizzazione attiva sul terreno svolga un ruolo determinante nella realizzazione del progetto.

4. Esame della domanda

4.1. Conferma di ricezione

L'UFPD invia una conferma di ricezione della domanda tramite il portale «eSussidi». A ogni progetto è assegnato un numero che va sempre indicato nella corrispondenza o in caso di domande.

4.2. Verifica formale

L'UFPD verifica se una domanda è completa e se soddisfa tutti i requisiti formali. Se è incompleta, richiede le informazioni mancanti e necessarie per il disbrigo della pratica. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali o è manifestamente non conforme alle condizioni previste, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) respinge il progetto con una decisione di non entrata nel merito impugnabile, oppure l'UFPD può invitare i promotori a ritirarla.

L'UFPD esamina i progetti che adempiono i requisiti formali e tematici. Per l'esame può richiedere il parere di esperti esterni o raccogliere informazione tra le persone e le organizzazioni coinvolte nel progetto. Per l'esame sono determinanti i punti esposti nel capitolo sui criteri di valutazione. L'UFPD può raccomandare l'accettazione di un progetto ponendo alcune condizioni supplementari.

Se i fondi a disposizione non sono sufficienti per sostenere tutti i progetti che soddisfano le condizioni per l'ottenimento di un aiuto finanziario, sarà stabilito un ordine di priorità.

4.3. Decisione

L'UFPD trasmette la domanda con la sua proposta alla Segreteria generale del DFI, che delibera. La decisione è comunicata per scritto. Il disbrigo dell'intera pratica può richiedere fino a tre mesi a decorrere dal termine per il deposito delle domande (15 marzo / 15 settembre).

4.4. Versamento degli aiuti finanziari

Le modalità di versamento sono espone in modo dettagliato nella decisione e il versamento delle rate può essere vincolato all'adempimento di determinate condizioni.

Informazioni

Segreteria generale SG-DFI
Ufficio federale per le pari opportunità
delle persone con disabilità UFPD
Inselgasse 1, 3003 Berna
progetti-ufpd@gs-edi.admin.ch